

Copertura assicurativa

3h Capitolato di polizza lotto 8 Cyber Risks

La presente polizza è stipulata tra

**ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO**

Via Ospedale Civile, 24
35121 PADOVA
C.F./P.IVA 92111430283

e

Società NOME COMPAGNIA

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.03.2027

Alle ore 24 del 31.03.2030

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31 marzo

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
SEDE LEGALE	Via Ospedale Civile, 24 35121 PADOVA
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	92111430283
ATTIVITÀ SVOLTA	Prevenzione, tutela e controllo ambientale attraverso le strutture tecniche presenti nel territorio, nonché tutte le attività previste dalla L. n. 132/2016
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31.03.2027 Scadenza: alle ore 24 del 31.03.2030
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	5,99%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	
Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato: ✓ dal frontespizio di polizza e dalla SCHEDA DI POLIZZA riportanti i dati essenziali del contratto; ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato; ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.	

SEZIONE I DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le Parti vi attribuiscono il significato precisato qui di seguito riportato.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo o periodo di assicurazione	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è coperto dall'assicurazione, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Hanno la qualifica di assicurato: ✓ il Contraente (Ente pubblico)
Atto illecito	Azione od omissione, accertata o presunta, che violi la riservatezza dei dati, la sicurezza e l'efficienza della rete dei programmi, delle apparecchiature e delle infrastrutture dell'assicurato.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Attività dichiarata	L'attività esercitata dall'assicurato, come dallo stesso dichiarata alla data di effetto della polizza.
Broker - Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente sino al 31/12/2027, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Codice Privacy Normativa sulla Privacy	Il Regolamento UE 2016/679 e ogni altra disposizione normativa in ambito privacy e dati personali. Sono considerate normativa gli atti di indirizzo promulgati da un'Autorità Amministrativa. Per Autorità Amministrativa e/o di settore si intende il Garante della privacy, l'AGID, o altra istituzione con poteri autoritativi in materia
Circostanza nota	Ogni fatto, notizia o comunicazione, noti all'assicurato prima della stipula della polizza o che diventino tali durante il periodo di assicurazione e che potrebbero ragionevolmente dar luogo a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Copia di sicurezza	Copia di backup contenente la versione più aggiornata degli archivi originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura eseguita con la frequenza indicata nel questionario allegato alla presente polizza.
Cyber Crime	Atto illecito commesso deliberatamente da chiunque utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, la disponibilità o l'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
Cyber Incident Response Team	Consulenti incaricati dalla Società al fine di effettuare indagini di tipo legale, normativo o informatico forense, ricostruzione e ripristino di dati, pubbliche relazioni, comunicazione in caso di crisi, servizi di notifica e call center, consulenza
Cyber Terrorismo	Cyber crime per scopi terroristici che siano stati accertati come tali dalle autorità nazionali ed internazionali.
Danno alla persona	Si intendono le sofferenze psicologiche, sofferenze mentali, lesioni dell'integrità psichica, ad esclusione di morte o lesioni personali.
Danno materiale	Il danneggiamento materiale o la perdita o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso dello stesso. Il termine Danno materiale non comprende alcun danneggiamento, perdita, distruzione o perdita d'uso di Dati.
Danno patrimoniale	Pregiudizio economico non conseguente a danni alla persona o a danni materiali.
Dati	Informazioni, organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi informatici.

Dato personale	Qualunque informazione che permetta l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, di qualunque natura.
Denaro	Valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, travellers cheques, vaglia postali od ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico.
Dipendenti	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro di cui alla presente definizione, limitatamente all'attività assicurata. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi, limitatamente all'attività assicurata.
Errore di programmazione	Un errore che si verifica durante lo sviluppo o la codifica di un programma, un'applicazione o un sistema operativo, che, una volta in funzione, provocherebbe il malfunzionamento del sistema informatico e/o un'interruzione del funzionamento e/o un risultato non corretto.
Errore umano	Un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell'impostazione dei parametri, un errore di programmazione o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo che fornisce servizi all'assicurato, in conseguenza del quale si verifica una perdita, alterazione o distruzione di dati dell'assicurato.
Evento di estorsione informatica / Ransomware	Una minaccia o una serie collegata di minacce con l'espresso intento di o con l'effettivo atto di: • alterare, distruggere, danneggiare, cancellare o corrompere i Dati • effettuare l'Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici • impedire l'accesso ai Sistemi Informatici o ai Dati • rubare, utilizzare o divulgare pubblicamente Dati, Dati Personali di Terzi • introdurre un codice malevolo nei Sistemi Informatici o nei Sistemi Informatici di Terzi da altri Sistemi Informatici • interrompere o sospendere i Sistemi Informatici al fine di ricevere denaro o criptovalute da o per conto del/gli Assicurato/i.
Fornitore	Qualsiasi fornitore terzo di servizi informatici con cui l'assicurato ha sottoscritto un rapporto contrattuale vigente nel periodo della validità della polizza. Sono ricompresi fra i fornitori anche i cosiddetti "outsourcer" a cui vengano affidati, totalmente o in parte, i processi aziendali interni (a esempio, gestore esterno dei processi informativi, gestore esterno del processo di contabilità, e simili). Si intende, altresì, incluso qualunque fornitore di servizi cloud, per tale intendendosi il fornitore di servizi esterno, con il quale l'assicurato ha sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di "cloud computing", inclusi Internet as a Service ('IaaS'), Platform as a Service ('PaaS') e Software as a Service ('SaaS'), relativi all'attività del Contraente.
Franchigia	Parte del danno indennizzabile espressa in cifra fissa che rimane a carico del Contraente.
Franchigia temporale	Parte del danno indennizzabile espressa in numero di ore di inattività successivi al sinistro e decorrenti dal momento dell'interruzione totale o parziale dell'attività esercitata, che rimane a carico del Contraente.
Furto	La sottrazione illecita e fraudolenta di Denaro o titoli commessa da una persona con l'intento di privare permanentemente l'Assicurato del loro uso e di ottenere un guadagno economico per sé.
Guerra	Un conflitto armato che implica l'uso della forza fisica: (i) da parte di uno Stato sovrano contro un altro Stato sovrano; o (ii) nell'ambito di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione, di un'azione militare o di un'usurpazione di potere indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata.

Guerra Informatica	L'uso di un sistema informatico da parte di uno Stato sovrano o di coloro che agiscono sotto la sua direzione o controllo per interrompere, negare l'accesso, degradare o distruggere qualsiasi sistema informatico o alterare le informazioni in esso memorizzate, che si trova in un altro Stato sovrano.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Maggiori costi	I costi di esercizio per la prosecuzione e la ripresa della normale attività dichiarata in polizza conseguenti a un sinistro sostenuti durante il periodo di indennizzo, in eccedenza a quelli che comunque sarebbero stati sostenuti nel medesimo periodo se il sinistro non si fosse verificato.
Malware	Programmi, file o qualunque tipo di istruzione informatica di natura dolosa progettate per infiltrarsi o danneggiare un sistema informatico senza il consenso del proprietario.
Massimale - Limite di indennizzo	Il massimo indennizzo e/o il massimo risarcimento dovuto dalla Società.
Operazione Cibernetica	Si veda definizione di “Guerra informatica”.
Periodo di indennizzo	Il periodo durante il quale il sistema informatico dell'assicurato è compromesso e i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro. Il limite di indennizzo, dopo il decorso della franchigia temporale, ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Personale autorizzato	I soggetti, interni ed esterni all'organizzazione aziendale dell'assicurato, della cui opera l'assicurato stesso si avvale dando loro accesso al sistema informatico, nello svolgimento dell'attività descritta in polizza. Per chiarezza, per personale autorizzato si intendono tutti coloro che, in ragione del rapporto contrattuale che li lega all'assicurato (tra cui anche i dipendenti), hanno accesso autorizzato al sistema informatico, mandatarî e consulenti, nonché fornitori (e il relativo personale).
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Programmi	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
Retroattività	La data indicata alla sezione <i>GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE</i> , prima della quale la copertura assicurativa a cui si riferisce non opera.
Scoperto	La parte percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Scoperta del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione verificatosi durante il periodo di assicurazione o l'eventuale data di retroattività. Per le garanzie di responsabilità civile verso terzi, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la presente assicurazione, avanzata da terzi nei confronti dell'assicurato.
Sinistro in serie	Pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestati in tempi diversi. In tal caso, è considerata come data del sinistro quella del primo occorso.
Sistema informatico	L'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, e simili) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'assicurato per il trattamento automatico dei dati e dei dati personali.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Società controllate, collegate e controllanti	Le società come definite dall'art. 2359 del Codice Civile.
Terzi	Sono considerati terzi, ai fini dell'Assicurazione R.C.T., tutti i soggetti eccetto: a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) il Personale autorizzato che subisca il danno in conseguenza diretta delle mansioni cui è adibito e che abbia preso parte e comunque contribuito, con dolo o colpa, alle attività che hanno determinato il Sinistro; d) le società controllate, collegate e controllanti, come definite dall'art. 2359 c.c..
Titolare	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali.

SEZIONE II

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

SEZIONE III

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 mesi prima di ogni scadenza annuale. Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 mesi prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi degli articoli 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una situazione eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di situazioni aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con

decorrenza dalla data in cui le situazioni aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono situazioni di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi situazione intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le Parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

In conformità all'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.2-bis, si prevede la possibilità di revisione del prezzo contrattuale del servizio assicurativo oggetto dell'appalto. In mancanza di un indice specifico per i servizi assicurativi, le Parti concordano che la variazione dei prezzi sarà calcolata con riferimento all'indice FOI (famiglie operai e impiegati) pubblicato da ISTAT.

ART. 7 RECESSO (OMISSIS)

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Il recesso dal contratto deve avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale e decorre dopo un mese dalla data di ricezione da parte del Contraente.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle Parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, con incarico sino al 31/12/2027.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato, pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente

e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le Parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005. Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

ART. 12 BIS GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella SCHEDA DI POLIZZA. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail e posta elettronica certificata (PEC).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle Parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce in qualità di “autonomo titolare” del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri del Contraente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata, capitale assicurato e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica fatto salvo quanto specificato all'articolo *TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE*.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

Salvo limitazioni specificamente indicate in polizza, l'assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE IV

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CYBER

ART. 22 COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI DA CYBER CRIME

L'assicurazione è prestata a copertura dei danni indennizzabili subiti dall'assicurato causati da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un sistema informatico o telematico – oppure la sottrazione, il danneggiamento, la distruzione, la perdita o l'alterazione dei dati, archivi, programmi – introducendosi od operando abusivamente sui sistemi, inserendo o trasmettendo dati senza autorizzazione, installando abusivamente programmi, cancellando o disabilitando antivirus, introducendo o diffondendo malware nei sistemi, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte del Contraente e/o dell'assicurato, inclusi gli attacchi DOS.

L'assicurazione è inoltre prestata in caso di:

- a) sottrazione e trasmissione a soggetti non autorizzati, diffusione, pubblicazione mediante qualsiasi mezzo di informazione, anche parziale, del contenuto di comunicazioni relative al sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- b) falsificazione, alterazione o soppressione anche parziale, in merito al contenuto, (anche occasionalmente intercettato) di comunicazioni relative al sistema informatico e telematico o intercorrenti tra più sistemi o documenti in essi contenuti;
- c) utilizzo indebito di connettività;
- d) uso indebito o falsificazione a mezzo digitale di firma elettronica, digitale o qualificata;
- e) impossessamento di una componente del sistema informatico, sottraendola, anche con violenza e/o minaccia.

Le condotte sopra descritte possono essere tenute anche dal personale autorizzato, che acceda lecitamente ai sistemi informatici e ne faccia un indebito uso.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile l'assicurazione è prestata a copertura dei danni arrecati a terzi derivanti dall'utilizzo del patrimonio informativo detenuto o in conseguenza degli eventi sopra descritti.

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile la Società indennizza i danni anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato. La presente precisazione non comporta oneri di premio per il Contraente.

ART. 23 COPERTURA DEI COSTI PROPRI

A titolo esemplificativo e non limitativo, la Società indennizza i costi, le spese e i compensi – di seguito descritti – documentati e ragionevolmente sostenuti a seguito di un qualunque sinistro indennizzabile.

Costi di rilevazione e Investigazione

Compensi e spese sostenuti per incaricare esperti informatici, legali e consulenti di informatica forense di rilevare l'accadimento di un sinistro e individuare la causa, l'origine e l'estensione di un evento assicurato.

Costi di notifica

Costi, spese e compensi sostenuti per informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di dati e di dati personali, a seguito di un evento assicurato, nei limiti di quanto disposto dalla normativa.

Monitoraggio del credito e dell'identità – Call center

Costi, spese e compensi sostenuti in caso di perdita o manomissione di dati e dati personali, per servizi di monitoraggio delle posizioni di credito e del furto di identità dei propri clienti e/o utenti, volti a rilevare possibili usi impropri di dati e dati personali detenuti legittimamente dall'assicurato, per un periodo massimo di 6 mesi dalla scoperta di tali eventi.

A maggior precisazione, sono inclusi nella presente garanzia anche i costi relativi all'attivazione di un call center deputato a rispondere alle chiamate degli utenti e/o clienti dell'assicurato.

Onorari di consulenti ed esperti

Costi, spese, compensi e onorari di consulenti ed esperti per lo svolgimento, a esempio, di attività di analisi sugli impatti di business, di reporting, di ripianificazione e di comunicazione interna.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco delle figure professionali di cui l'assicurato può avvalersi: ingegneri, consulenti informatici, legali e tecnici forensi, revisori contabili.

Costi di sgombero, smaltimento e pulizia

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per sgomberare, trattare, trasportare a discarica e smaltire i residui del sinistro indennizzabile, nonché tutti i costi relativi alla pulizia delle ubicazioni assicurate o dei siti alternativi dopo che i sistemi informatici dell'Assicurato vengono riportati a regime, fino al 10% dell'indennizzo pagabile.

Sono compresi i residui del sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D. lgs. 17 marzo 1995, n° 230 s.m.i., fino alla concorrenza del 30% di quanto complessivamente dovuto a norma del periodo precedente.

Estorsione informatica

Costi, spese e compensi sostenuti per porre fine ad un evento di estorsione informatica ed assicurare il funzionamento del sistema informatico. Si intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto estorsore.

Ricostruzione di archivi, dati, programmi

Costi, spese e compensi sostenuti per la ricostituzione o il ripristino degli archivi, dei dati, anche personali, e dei programmi perduti o alterati. Si intendono indennizzabili anche i costi, spese e compensi sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati non di proprietà dell'assicurato, sui quali egli operi o che abbia in consegna o custodia.

La determinazione del danno è eseguita stimando i costi necessari e documentati per la ricostruzione degli archivi, dei dati o dei programmi fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi a partire dall'ultima copia di sicurezza.

Perdita di immagine e diritto all'oblio

Costi, spese e compensi sostenuti per la cancellazione e/o la deindicizzazione da internet delle informazioni riguardanti l'assicurato medesimo al fine di tutelarne il proprio diritto all'oblio, purché tali attività e spese siano previamente concordate con la Società e comunque secondo principio di equità.

Perdita di immagine

Costi, spese e compensi sostenuti per l'ingaggio di un consulente di pubbliche relazioni nominato per prevenire o ridurre gli effetti della pubblicità negativa che potrebbe derivare da un evento assicurato.

ART 24. DANNI DA INTERRUZIONE DA ATTIVITA'

Interruzione di attività

La Società si obbliga a indennizzare l'assicurato per le perdite e per le spese sostenute a titolo di Maggiori costi/spese supplementari sostenuti a seguito dell'interruzione, totale o parziale, della propria attività conseguente alla forzata interruzione, in tutto o in parte, dell'attività conseguente a blocco, totale o parziale, effettivo e misurabile, del sistema informatico dell'Assicurato, derivanti da un qualunque evento di cui all'art. 22 COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI DA CYBER CRIME.

Maggiori costi e spese supplementari

Maggiori costi di esercizio e spese supplementari necessari per la prosecuzione e la ripresa della normale attività e conseguenti alla forzata interruzione, totale o parziale, dell'attività esercitata per effetto del blocco totale o parziale, effettivo e misurabile, del sistema informatico dell'assicurato.

La Società rimborsa i maggiori costi e le spese supplementari e sostenuti allo scopo, anche non raggiunto:

- a) di evitare o contenere l'interruzione totale o parziale dell'attività provocata dal sinistro
- b) di continuare la propria attività e garantire il mantenimento dei servizi.

Sono pertanto compresi:

- a) i maggiori oneri per lavori di emergenza effettuati ai fini del ripristino delle attività, purché documentati;
- b) le spese straordinarie sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successive al sinistro;
- c) e comunque tutti i costi e le spese supplementari necessariamente e ovunque sostenuti durante il periodo di indennizzo, in eccedenza a quelli che comunque sarebbero stati sostenuti nel medesimo periodo se il sinistro non si fosse verificato.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si considerano maggiori costi indennizzabili:

- a) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati, distrutti o sottratti;
- b) il lavoro supplementare del personale e/o i compensi di personale esterno;
- c) le lavorazioni presso terzi;
- d) la fornitura di energia da parte di terzi;
- e) l'attivazione o approntamento di un sito di Disaster Recovery o d'emergenza;
- f) l'approntamento di un sistema di telecomunicazioni alternativo;
- g) acquisti, riacquisti, approvvigionamenti.

In caso di danni riparati in economia dall'assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata (sia per ore ordinarie che straordinarie) saranno valutati e risarciti secondo i costi diretti e indiretti risultanti dalle scritture dell'assicurato stesso.

Qualora l'assicurato cessi l'attività, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato ai maggiori costi e alle spese supplementari sostenute nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo di 4 mesi.

Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti o impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore (quali disastri naturali o scioperi) che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'indennità aggiuntiva è prestata previa applicazione della franchigia temporale indicata alla sezione GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE.

Maggiori costi e spese supplementari – Interdipendenza fornitore

Maggiori costi di esercizio e spese supplementari necessari per la prosecuzione e la ripresa della normale attività, conseguenti alla forzata interruzione, totale o parziale, dell'attività esercitata per effetto del blocco totale o parziale, effettivo e misurabile, del sistema informatico del fornitore.

Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'assicurato sia in grado di esercitare l'attività, anche parzialmente, in ubicazione diversa da quella assicurata, sia direttamente o tramite soggetti terzi, saranno corrisposti i maggiori costi derivanti da tali servizi.

Interdipendenza interna

Qualora un sinistro indennizzabile provochi l'interruzione di attività in altre ubicazioni assicurate (dichiarate nel questionario e/o nella documentazione assuntiva quali a esempio il sito alternativo del Data Center), la determinazione del danno sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione interessata dall'evento dannoso, ma anche per le altre ubicazioni che avessero risentito degli effetti del sinistro.

Obblighi dell'assicurato

Fermi gli obblighi di cui all'articolo OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, in caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire a proprie spese alla Società entro 1 mese dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività, corredato della relativa documentazione probatoria a supporto.

ART. 25 RESPONSABILITÀ CIVILE PER RISCHI CYBER

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato alla sezione GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali e danni alla persona verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività esercitata e conseguenti ai seguenti illeciti:

- a) violazione della normativa sulla privacy e/o sul trattamento dei dati da parte dell'assicurato o di personale autorizzato;
- b) violazione della normativa sulla privacy e/o sul trattamento dei dati da parte del fornitore di cui o con cui l'assicurato sia tenuto a rispondere per legge, anche in via solidale;
- c) accesso, uso non autorizzato o divulgazione di dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'assicurato e specificamente indicati come riservati ai sensi di accordi specifici;
- d) violazione del segreto professionale;
- e) violazione delle misure di sicurezza poste in essere dall'assicurato al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza;
- f) sottrazione e/o duplicazione di archivi, dati e programmi, comunicazione a terzi non autorizzati o indebita diffusione di dati, uso improprio e indebito di risorse elaborative, contraffazioni e utilizzo abusivo di dati, programmi o sistemi informatici, compiuti da parte di personale autorizzato;
- g) introduzione nei sistemi informatici dell'assicurato e/o di terzi di malware realizzati, trasmessi o diffusi da personale autorizzato e/o terzi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare danno all'assicurato o terzi;

- h) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono escluse le perdite di chance.

ART. 26 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo *RESPONSABILITÀ CIVILE PER RISCHI CYBER* l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato durante il periodo di assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati successivamente alla data di retroattività indicata alla sezione *GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE*. Alla cessazione definitiva della presente polizza l'assicurato potrà denunciare i sinistri verificatisi in vigenza del contratto entro e non oltre 2 mesi dalla cessazione definitiva dello stesso.

Servizi di pagamento e/o incasso

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, anche in via solidale, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni patrimoniali in conseguenza o connessione ad eventuali servizi di pagamento, sul presupposto che questi siano resi accessibili alla clientela dell'Assicurato in via accessoria ed avvalendosi di intermediari che operano in Italia, nella città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e la cui attività sia condotta nel rispetto delle leggi applicabili.

ART. 27 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo *RESPONSABILITÀ CIVILE PER RISCHI CYBER*, si precisa che qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 28 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo *RESPONSABILITÀ CIVILE PER RISCHI CYBER*, la Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'assicurato, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all'assicurato stesso, con l'assenso dell'assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato e in aggiunta a questo. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi dei professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 1 mese dalla comunicazione da parte dell'assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente, è tenuta alla gestione delle vertenze e al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

ART. 29 EVENTO RANSOMWARE (OMISSIS)

SEZIONE V ESCLUSIONI

ART. 30 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- a) un sinistro che abbia avuto origine in data antecedente a quella di effetto della polizza o a quella di retroattività indicata;
- b) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, dei preposti dell'Assicurato quali responsabili dell'esercizio o della sicurezza informatica; è fatto salvo quanto precisato all'articolo **RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI**;
- c) personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti – relativi ad attività oggetto della garanzia assicurativa prestata – e del cui fatto l'assicurato era a conoscenza;
- d) condotte tenute da personale autorizzato cessato da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 1 mese, qualora il sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'assicurato;
- e) indisponibilità di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'assicurato, indisponibilità di cavi o core internet infrastructure server;
- f) normale usura o graduale deterioramento del sistema informatico dell'Ente;
- g) errore nel design, nell'architettura o nella configurazione del sistema informatico dell'Ente;
- h) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie direttamente inflitti all'assicurato;
- i) transazioni monetarie o di valute titoli e valori;
- j) programmi informatici non testati prima dell'uso o per i quali l'assicurato non abbia l'autorizzazione all'uso;
- k) danni materiali;
- l) lesioni fisiche;
- m) qualsiasi violazione di brevetti, ivi inclusa la perdita del diritto di ottenerne la registrazione;
- n) raccolta non autorizzata di Dati personali o informazioni riservate riferibili a persone giuridiche, salvo che non sia eseguita da personale autorizzato senza la conoscenza o l'approvazione di uno dei Responsabili dell'Assicurato;
- o) ogni responsabilità volontariamente assunta;
- p) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- q) qualsiasi altra causa accidentale non espressamente inclusa nella presente Polizza, fra cui, a mero titolo esemplificativo, incendio, scoppio, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvione, inondazione.

La presente assicurazione non copre la parte di perdite, danni, responsabilità, costi o spese di qualsiasi tipo (insieme "Perdita") derivanti da:

- 1.1. Guerra o Guerra informatica;
- 1.2. Operazione cibernetica effettuata nell'ambito di una Guerra;
- 1.3. Operazione cibernetica che rende uno Stato Impattato.

Il paragrafo 1.3 non si applicherà tuttavia alle Perdite sostenute a causa dell'effetto di tale Operazione cibernetica sulla parte di un Sistema Informatico che è locata fisicamente in uno Stato Impattato.

Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano esclusivamente ai fini della presente esclusione:

Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software o qualsiasi componente dello stesso, collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi.

Per Operazione cibernetica si intende l'uso di un sistema informatico da parte di uno Stato sovrano o di coloro che agiscono sotto la sua direzione o controllo per interrompere, negare l'accesso, degradare o distruggere qualsiasi sistema informatico o alterare le informazioni in esso memorizzate, che si trova in un altro Stato sovrano.

Per Servizi essenziali si intendono i servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali di uno Stato sovrano, compresi, ma non solo, quelli la cui perdita o compromissione potrebbe comportare, direttamente o indirettamente, una significativa perdita di vite umane o vittime. I servizi essenziali comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di risposta alle emergenze, i servizi militari e di sicurezza, la produzione e la distribuzione di energia, i sistemi finanziari e le relative infrastrutture del mercato finanziario, la fornitura di servizi sanitari e di servizi di pubblica utilità.

Per Stato impattato si intende uno Stato sovrano in cui un'operazione cibernetica ha avuto un grave impatto negativo su:

(i) il funzionamento di tale Stato sovrano a causa di un'interruzione critica della disponibilità, dell'integrità o della fornitura di Servizi essenziali in tale Stato sovrano; e/o

(ii) la sicurezza o la difesa di tale Stato sovrano.

Tuttavia, uno Stato impattato non sarà così definito qualora sia il risultato di un'Operazione cibernetica (o di una serie correlata di Operazioni cibernetiche) che colpisca esclusivamente l'assicurato.

Per Guerra si intende un conflitto armato che implica l'uso della forza fisica:

(i) da parte di uno Stato sovrano contro un altro Stato sovrano; o

(ii) nell'ambito di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione, di un'azione militare o di un'usurpazione di potere indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata.

Si intendono inoltre sempre esclusi dall'indennizzo:

aa) i costi e le spese sostenuti per aggiornare e/o migliorare il Sistema Informatico rispetto a quello esistente, prima del verificarsi degli eventi di cui al paragrafo "Oggetto dell'Assicurazione".

SEZIONE VI CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 31 ERRORE UMANO

L'assicurazione è, altresì, estesa ai danni causati da errore umano.

La garanzia è prestata sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno.

ART. 32 RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali e/o con le quali l'assicurato deve rispondere ai sensi di legge (art. 1900 Codice Civile) compresi i dipendenti nello svolgimento delle attività, anche se determinati con colpa grave.

ART. 33 CIRCOSTANZE NOTE

A parziale deroga dell'articolo *INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA*, l'assicurato potrà notificare alla Società, nel corso del periodo assicurativo, una circostanza che potrebbe ragionevolmente dare luogo a un evento assicurato. L'avviso deve contenere:

- a) l'esposizione delle ragioni che potrebbero determinare il verificarsi di un evento assicurato;
- b) i fatti attraverso i quali l'assicurato abbia avuto conoscenza della circostanza;
- c) tutti i relativi dettagli (ivi inclusi i riferimenti temporali) relativi alla circostanza;
- d) nonché il potenziale assicurato e i possibili reclamanti.

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta, sarà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.

ART. 34 ATTIVITÀ MULTIMEDIALI

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE*, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali e danni alla persona, verificatisi impiegando, nell'espletamento dell'attività dichiarata in polizza, media digitali per:

- a) lesione dell'altrui reputazione;
- b) violazione del diritto alla riservatezza, divulgazione di fatti privati, appropriazione a fini commerciali dell'identità o dell'immagine di personaggi pubblici;
- c) violazione del copyright;
- d) concorrenza sleale, ma solo se connessa a uno dei fatti indicati ai punti precedenti.

La garanzia è prestata sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno.

ART. 35 DISFUNZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO BUSINESS INTERRUPTION

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24 in "Interruzione di attività", anche in deroga parziale rispetto al disposto dell'art. 30 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" la Società si obbliga a indennizzare l'assicurato per le perdite e per le spese sostenute a titolo di Maggiori costi/spese supplementari sostenuti, in seguito alla forzata interruzione, in tutto o in parte, dell'attività conseguente a blocco, totale o parziale, effettivo e misurabile, del sistema informatico dell'Assicurato, derivante da:

- interruzioni involontarie e non programmate del sistema informatico;
- azione negligente o omissione da parte di personale autorizzato nelle operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento del sistema informatico.

Si intendono sempre escluse le operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento dei servizi di Cloud computing utilizzati dall'Assicurato o di qualsiasi apparecchiature elettronica di proprietà di dipendenti utilizzato per accedere al sistema informatico o ai dati dell'Assicurato.

Restano invariati tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni di Polizza.

La garanzia è prestata sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno.

ART. 36 ERRORE DI PROGRAMMAZIONE

L'assicurazione è, altresì, prestata a copertura dei danni indennizzabili subiti dall'assicurato causati da un errore di programmazione ovvero un errore che si verifica durante lo sviluppo o la codifica di un programma, di un'applicazione o di un sistema operativo che dia come risultato, una volta messo in produzione, un malfunzionamento del sistema informatico, un'interruzione della sua operatività e/o un risultato non corretto.

La garanzia è prestata sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno.

ART. 37 COMPUTER CRIME

La Società indennizzerà all'Assicurato, entro il relativo sottolimito di Euro 250.000,00 il danno patrimoniale diretto subito in conseguenza esclusiva di Furto di Denaro o titoli a causa di un Atto da parte di un Terzo come definito all'ART. 22 COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI DA CYBER CRIME, purché scoperto e notificato alla Società durante il Periodo assicurativo.

ART. 38 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

In caso di un evento assicurato ai termini di polizza, l'Assicurato potrà decidere di avvalersi dell'intervento del Cyber Incident Response Team per limitare o evitare l'aggravamento del danno. La scelta di utilizzare o non utilizzare i servizi prestati dal Cyber Incident Response Team non pregiudica in alcun modo i diritti dell'Assicurato ai sensi di Polizza. Nel corso dell'intervento, il Cyber Incident Response Team identificherà e coordinerà, con la collaborazione dell'Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

La scelta di avvalersi del Cyber Incident Response Team consente all'Assicurato di non vedersi applicare le Franchigie e gli Scoperti previsti dal contratto per i servizi di cui si avvale per il periodo di tempo indicato nella sezione *GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE*.

Rimangono invece applicabili eventuali Scoperti, Franchigie fisse e temporali contrattualizzati relativamente agli articoli che disciplinano l'Interruzione dell'attività e la Responsabilità civile verso terzi, nonché ai servizi per i quali l'Assicurato non abbia fatto ricorso alla presente garanzia.

I servizi di Cyber Incident Response possono essere attivati utilizzando il seguente contatto:

SEZIONE VII COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 39 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio annuo si deve intendere flat e quindi non soggetto a regolazione.

SEZIONE VIII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 40 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro relativo alle garanzie per la copertura dei costi propri e in caso di evento ransomware/estorsione informatica, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, l'assicurato è tenuto a dare avviso scritto al Broker oppure alla Società, anche mediante semplice e-mail, il prima possibile entro e non oltre 30 giorni lavorativi dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto conoscenza.

In caso di sinistro di responsabilità civile l'assicurato è tenuto a dare avviso scritto al Broker oppure alla Società, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il Contraente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato o tramite legale e/o altro soggetto aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l'obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto tale richiesta scritta.

L'assicurato, in caso di sinistro, dovrà, inoltre:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare dichiarazione scritta, esposto o denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando una esaustiva descrizione delle circostanze e del valore economico;
- e) offrire alla Società tutta la collaborazione necessaria per la gestione del sinistro.

ART. 41 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara danneggiate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 42 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Fatto salvo quanto applicabile ai sinistri indennizzabili di responsabilità civile l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest'ultimo designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra 2 periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

ART. 43 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze non comunicate di aggravamento del rischio;
- c) verificare se il Contraente o l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo *OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*;

- d) verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Si conviene che le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività esercitata.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai sinistri indennizzabili di responsabilità civile.

ART. 44 SPESE PERITALI

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione **GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE**.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai sinistri indennizzabili di responsabilità civile.

ART. 45 LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti e i sottolimiti indicati alla sezione **GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE** rappresentano il massimo indennizzo/risarcimento per sinistro, per sinistro in serie e per anno.

Qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero la polizza in uno o più garanzie, la Società sarà tenuta a pagare solo fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione **GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE** come limite di indennizzo aggregato.

ART. 46 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento sarà effettuato previa deduzione per singolo sinistro della franchigia o dello scoperto indicati alla sezione **GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI E FRANCHIGIE**. La franchigia dovrà restare a carico del Contraente, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo/risarcimento, farla assicurare da altri assicuratori. Qualora, per lo stesso sinistro risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza, si procederà come segue:

- a) per gli scoperti sarà applicato uno scoperto massimo del 30%;
- b) la franchigia sarà considerata un importo minimo che resta comunque a carico del Contraente;
- c) i sinistri in serie saranno considerati un unico sinistro, pertanto, la franchigia sarà applicata una sola volta alla prima manifestazione di danno e non già a ogni sinistro originato dallo stesso evento.

ART. 47 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, determinato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 1 mese, sempre che non sia stata fatta opposizione.

ART. 48 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società:

- a) entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
- b) entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
- c) nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso;

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, editabile ed utilizzabile dal Contraente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- d) sinistri senza seguito o respinti (per questi ultimi mettendo a disposizione la motivazione scritta);

Il dettaglio dei sinistri dovrà indicare per ciascuno sinistro:

- a) numero sinistro attribuito dall'assicuratore;

- b) struttura del Contraente dove il sinistro è accaduto e in ogni caso il luogo di verifica dell'evento;
- c) data denuncia;
- d) valore del danno denunciato;
- e) stato sinistro;
- f) causale del sinistro;
- g) valore degli scoperti-franchigie applicati in sede di liquidazione;
- h) data della liquidazione.
- i) Motivazione sintetica relativa ai sinistri senza seguito e/o respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. L'obbligo di cui al presente articolo permane anche dopo la scadenza del contratto.

SEZIONE IX
GARANZIE – SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI
SCOPERTI – FRANCHIGIE

DATA DI RETROATTIVITÀ	Illimitata
LIMITE AGGREGATO DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO	€ 1.000.000 per ciascuno e tutti i sinistri e in aggregato, fermi i seguenti limiti e sottolimiti
Art. 23 COPERTURA COSTI PROPRI	Sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno
Art. 24 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ	Sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno
ART. 25 RESPONSABILITÀ CIVILE PER RISCHI CYBER	Sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno
Art. 31 ERRORE UMANO	Sino al limite aggregato di indennizzo per sinistro e per anno
Art. 37 COMPUTER CRIME	TEC. 8.1 – OPZIONE BASE ZERO PUNTI Non Operante TEC. 8.1 – OPZIONE MIGLIORATIVA 1) 10 PUNTI Garanzia operante con il sottolimito di € 100.000 TEC. 8.1 – OPZIONE MIGLIORATIVA 2) 20 PUNTI Garanzia operante con il sottolimito di € 250.000
ART. 38 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	TEC. 8.2 – OPZIONE BASE ZERO PUNTI Non Operante TEC. 8.2 – OPZIONE MIGLIORATIVA 1) 20 PUNTI Garanzia operante senza franchigia per le prime 48 ore
Art. 44 SPESE PERITALI	5% dell'importo di danno stimato con il limite di € 50.000 per sinistro
FRANCHIGIA	TEC. 8.3 – OPZIONE BASE ZERO PUNTI € 10.000,00 per sinistro TEC. 8.3 – OPZIONE MIGLIORATIVA 1) 18 PUNTI € 5.000,00 per sinistro
FRANCHIGIA TEMPORALE (ART. 24 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ)	TEC. 8.4 – OPZIONE BASE ZERO PUNTI Le prime 24 ore TEC. 8.4 – OPZIONE MIGLIORATIVA 1) 10 PUNTI Le prime 12 ore
PERIODO DI OSSERVAZIONE • 12 mesi al 75% del premio • 36 mesi al 150% del premio • 72 mesi al 225% del premio	

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma digitale apposta dal Contraente su moduli forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)